



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice onorario Dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 957/2014 R.G. vertente

TRA

TAU COSTRUZIONI s.r.l. p.i. 0106383895, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Simona Santoro e l'**arch. Giuseppe Santoro**, fideiussore della medesima società rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Sturiale e Francesco Gervasi giusta procura a margine dell'atto di citazione

-attori-

nei confronti di

BELVEDERE SPV S.r.l., C.F. e P.IVA 10522330967, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, Prelios Credit Servicing S.p.A, C.F. e P.IVA 08360630159, in questa sede rappresentata da **Prelios Credit Solutions S.p.A.** C.F. e P.IVA 13048380151, in forza di procura del 09.05.2019, rep. 140486, racc. 35374 registrata a Milano 2 in data 20.05.2019, in persona del procuratore speciale Dott. Marco Casati, nato a Milano (MI) il 08.10.1987 (C.F. CSTMRC87R08F205F) su procura conferita dal Dott. Stefano Montuschi, nella sua qualità di Consigliere della Prelios Credit Solutions S.p.A., in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 05.08.2019 dal Dott. Matarrese, notaio in Milano, rep. 141139, racc. 35696 e registrata in pari data in Milano 2 alla serie 1T 22856, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lucarelli giusta mandato in calce all'atto di intervento ex art. 111c.p.c.

-convenuta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per accertamento negativo, ripetizione indebito oggettivo e risarcimento danni, la Tau Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., e l'arch. Giuseppe Santoro, quale fideiussore della predetta società, convenivano in giudizio la Banca di Credito Popolare di Pachino scarl, poi Officine CST S.p.A., oggi Belvedere SPV S.r.l. per il tramite della mandataria e procuratrice



speciale Prelios Credit Servicing S.p.A. in questa sede rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A.), dinanzi al Tribunale di Siracusa al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: I. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; II. Ritenersi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta dei conti correnti indicati in epigrafe, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, sia per violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 120 del Tub come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, sia perché la condizione di reciprocità di cui alla delibera CICR del 2000 (e quindi la delibera stessa) non è comunque applicabile ai conti anticipi, in quanto essi producono esclusivamente interessi debitori (non generano interessi attivi da capitalizzare con la medesima periodicità di quelli passivi), sia perché, in relazione al rapporto di conto corrente in esame, non può ritenersi comunque soddisfatta la condizione di reciprocità cui la delibera CICR del 09-02-2000 subordina la legittimità dell’anatocismo, in quanto gli interessi passivi per il cliente risultano effettivamente diversi per effetto dell’anatocismo mentre quelli attivi sempre per il cliente non hanno risentito per nulla dell’effetto della capitalizzazione trimestrale; III. Ritenersi e dichiararsi la nullità della commissione di massimo scoperto, della commissione istruttoria veloce e della commissione disponibilità dei fondi, sia perché applicate in mancanza di valida convenzione scritta sia perché applicate sul massimo saldo dare del trimestre, piuttosto che sulla parte di fido non utilizzata, sia per mancanza di causa od insufficiente determinatezza dei criteri e della metodologia di calcolo, sia per violazione del Decreto Ministeriale del 30-06-2012; IV. Ritenersi e dichiararsi nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa e/o non originariamente pattuite le clausole che impongano ulteriori spese e costi di tenuta dei conti; V. ritenersi e dichiararsi la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) e, per l’effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell’operazione; VI. Ritenersi e dichiararsi che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell’usura, debba essere calcolato tenendo conto delle CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell’anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; VII. Accertarsi, ritenersi e dichiararsi che i tassi di interesse pattuiti ed applicati superano il tasso soglia di usura e, per l’effetto, ritenersi interamente non dovuti detti interessi usurari; VIII. Accertarsi la mancanza di contratti validi ed efficaci di apertura di credito e del conto anticipi, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l’effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale; IX. Per l’effetto, e previa eventuale consulenza tecnica d’ufficio, come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminarsi il saldo dei conti correnti in esame senza alcuna capitalizzazione degli interessi, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle commissioni istruttoria veloce, dalle indennità di sconfinamento, dalle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa, nonché disapplicando il criterio di cui all’art. 1194 c.c.; X. Ritenersi e dichiararsi non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, i conti risultino pari a zero e, per l’effetto, condannare l’istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze; XI. Ritenersi e dichiararsi che la banca convenuta non ha comunque applicato i tassi convenzionali perché ha più volte variato unilateralmente e illegittimamente i tassi di interesse, come si evince dagli estratti conto, senza giustificato motivo, senza farne preventiva comunicazione scritta alla



società correntista e senza che tale facoltà fosse stata espressamente convenuta in forma scritta e, pertanto, in violazione dell'art. 118 del TUB; conseguentemente, ritenersi e dichiararsi inefficaci le modifiche unilaterali dei tassi di interesse, ritenere e dichiarare la incertezza e indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e del costo effettivo delle linee di credito nonché disporre il ricalcolo del saldo dei conti correnti in esame applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 del TUB e il tasso legale in luogo di quello indeterminato e incerto applicato arbitrariamente dalla banca. XII. ritenersi e dichiararsi che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime e la segnalazione in CR di una sofferenza per debiti in tutto o in parte inesistenti perché frutto di violazione di norme imperative (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impegnata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansioni dell'attività economica oggetto d'impresa oltre al danno di immagine e/o merito creditizio). XIII. all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti correnti intrattenuti presso la banca convenuta, accertarsi se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo della società attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, n tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma. XIV. condannarsi l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore della società attrice di una somma non inferiore a € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa; XV. ritenersi e dichiararsi che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle; XVI. ritenersi e dichiararsi che le competenze maturate sui conti anticipo fatture sono state illegittimamente riversate sui conti ordinari e illegittimamente capitalizzate, senza che tale facoltà fosse stata pattuita per iscritto, ciò ha comportato la indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed applicato perché diverso da quello indicato negli estratti dei conti anticipi, pertanto dette competenze devono essere espunte dal saldo dei conti correnti ordinari e ricalcolate applicando il tasso legale. XVIII. condannarsi la banca convenuta al pagamento delle spese processuali disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Gervasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c”.

Si costituiva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Pachino scarl - oggi Belvedere SPV S.r.l. per il tramite della mandataria e procuratrice speciale Prelios Credit Servicing S.p.A. in questa sede rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A. , chiedendo: -ritenersi e dichiararsi il difetto di interesse e di legittimazione attiva del Sig. Giuseppe Santoro nella qualità di garante della società correntista, nonché in ogni caso, la infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le eccezioni e le domande formulate dagli attori, per i motivi sopra ampiamente esposti e, per l'effetto rigettare ogni domanda, anche restitutoria e risarcitoria, ex adverso formulata; condannarsi, altresì, la TAU Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Giuseppe Santoro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa; In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la TAU Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Santoro Giuseppe, quest'ultimo nella qualità di garante, al pagamento, in solido, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pachino Soc. Coop. A r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 38.344,30, oltre interessi al tasso convenzionale in ragione di anno dal 13 settembre 2014, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che risulterà accertata e/o determinata come dovuta quale saldo debitorio dei sopra richiamati rapporti, al netto delle eventuali compensazioni; con vittoria di spese e competenze di difesa anche in sensi dell'art. 96 c.p.c.



All'udienza di trattazione erano presenti i procuratori delle parti i quali, nel riportarsi ai rispettivi atti difensivi, chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, VI co, c.p.c.

Il Giudice concedeva i detti termini.

Il Tribunale, visti gli atti e documenti di causa, nominava quale CTU contabile la Dott.ssa Milena Cianci.

La causa veniva rinviata all'udienza del 20.09.2017 per il deposito della relativa perizia.

In data 21.02.2020, veniva depositato atto di intervento nell'interesse della Belvedere SPV S.r.l. per il tramite della mandataria e procuratrice speciale Prelios Credit Servicing S.p.A. in questa sede rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A.

All'udienza del 06.10.2020, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;

Il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini richiesti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'analisi tecnica condotta dal CTU nominato dal Tribunale ha palesato il non corretto comportamento dell'istituto di credito che ha previsto contrattualmente ed applicato interessi usurari.

Il CTU, a pagina 21 della relazione definitiva, ha dichiarato che il contratto di conto corrente oggetto di perizia è usurario ab origine, applicandosi in questo caso l' art. 1815, comma 2 c.c., il quale sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente.

Si ha usura originaria (contrattuale o ab origine), di cui alla legge n. 24 del 2001 di conversione del decreto legge n. 394 del 2000, quale interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996, quando gli interessi superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi per la determinazione dell'usura, occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia è superato, si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. il quale sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il correntista può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze; L'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post: c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Se tale è l'assunto di fondo, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso pattuito per quell'onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarla per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l'esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento.

L'art.1815 c.c. dispone che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Pertanto alla luce della superiore premessa, deve ritenersi corretto il ricalcolo del saldo senza applicazione di interessi, commissioni e spese, come effettuato dal CTU nell' allegato n° 1, che riporta un saldo di euro 8.454,27 a debito della società correntista in luogo del saldo banca apparente di euro 34.847,97 sempre a debito del correntista.

La BANCA ha sollevato fin dall'inizio eccezioni in tema di onere della prova, sulla base del noto principio che, in materia di indebito, grava su parte attrice l'onere di provare non solo il pagamento ma anche il motivo per cui esso debba qualificarsi come “indebito”. Tale principio va calato nel caso concreto. Da un lato, va detto che la parte attrice, formulando una tempestiva istanza ex art. 119 tub (cfr-. doc. 6 fasc. attore) ha dato prova di avere



quanto meno richiesto alla BANCA i documenti (contratto ed estratti conto), necessari per fornire la prova di cui era gravata; questo Giudice ha riconosciuto la diligenza della parte e ha ritenuto ammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in corso di giudizio; a seguito dell'ordine di esibizione del contratto n. 11556, non agli atti (cfr. verbale d'udienza del 27 settembre 2017), la BANCA non ha provveduto al deposito.

Parte attrice non ha dedotto semplicemente la nullità del contratto per contrarietà delle pattuizioni a norme imperative ma ha dedotto quella particolare forma di nullità "testuale" che consiste nella mancata stipulazione "per iscritto". Per tale motivo di nullità è sufficiente l'allegazione dovendosi ritenere la prova da un lato in re ipsa (non potendosi imporre la prova di un fatto negativo) e dall'altro raggiunta per presunzioni per il comportamento della BANCA che non ha prodotto il documento nemmeno a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c., così mostrando di nulla avere da opporre alla allegazione del ricorrente circa l'assenza di un contratto scritto (a prescindere dai motivi della mancata produzione) con la conseguenza che tutti gli interessi addebitati (sul conto corrente n. 11453) in applicazione del rapporto n. 11556 debbono qualificarsi come "indebiti".

Con riferimento alla "quantificazione" di tale indebitto, si ritiene utile e sufficiente l'accertamento effettuato dal CTU, che ha riscontrato una parte di tali addebiti dagli estratti conto del medesimo rapporto e la totalità di tali addebiti dagli estratti conto del rapporto principale su cui sono confluiti. La prova dei pagamenti indebiti (sotto forma di addebito di interessi e spese non dovute) è quindi tutta contenuta negli estratti conto (completi) del conto corrente n. 11453.

Nel rapporto instauratosi tra la TAU Costruzioni s.r.l. e l'Istituto Bancario, le commissioni sul massimo scoperto sono pattuite in contratto nella misura dell'1,75% e con periodicità di calcolo trimestrale, ma nulla viene indicato circa la base su cui calcolare tale commissione, venendo così a mancare uno degli elementi fondamentali per la determinabilità della stessa. Di conseguenza è nulla la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. qualora non è stata oggetto di specifica pattuizione fra le parti che ne determini le modalità di calcolo e che contenga la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla. Infatti, in difetto di tali indicazioni l'addebito di tale commissione può qualificarsi come una vera e propria imposizione unilaterale della Banca convenuta che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo; per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico. Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione" (App. Bari, sent. n. 66/2014). E ancora, "è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (Cms) che indichi soltanto la percentuale dell'interesse ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare" (Trib. Milano 22.07.2016 n. 9266). La CMS è nulla per indeterminatezza se nel contratto è indicata solo la misura percentuale della commissione. La giurisprudenza è ormai univoca sul tema; una delle ultime pronunce in materia è la sentenza del Tribunale di Spoleto n° 601 del 20/10/2020.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve quindi essere condivisa la rideterminazione effettuata dal CTU statuendosi che le parti attrici, in solido fra loro, risultano obbligate al pagamento della somma di euro 8.454,27, oltre gli interessi legali dal 30.09.2013, coincidente con la data indicata nel calcolo effettuato dal CTU, rigettandosi di contro la proposta domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta al riconoscimento di una somma superiore. Va pure rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto non provata né in termini di an che di quantum.

-Le spese di CTU vengono invece definitivamente poste a carico della convenuta, poiché la stessa con il resistere in giudizio né ha dato motivo.



Sentenza n. 1436/2021 pubbl. il 23/07/2021
RG n. 957/2014
Repert. n. 2135/2021 del 23/07/2021

Le spese di giudizio vanno poste a carico della società convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta

PQM

Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice dott. Gianfranco Todaro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui al R.G. n. 957/2014, così statuisce;

- dichiara il contratto di apertura del conto corrente n° 47587 sottoscritto in data 8-03-2016 usurario ab origine, applicandosi l'art.1815 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi";

- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 38.344,30, spiegata dalla banca convenuta, perché detta somma non corrisponde al saldo legittimo del conto corrente

-accerta che, con riferimento al rapporto bancario dedotto in giudizio sussiste al 30.09.2013 un saldo passivo pari ad euro 8.454,27 e, quindi, un pari credito in favore della convenuta e, per l'effetto, condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 8.454,27, oltre agli interessi legali dal 30.09.2013 al soddisfo;

-rigetta per il resto le ulteriori domande avanzate dalle parti;

-condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.972,00 per compensi oltre € 600,00 per spese, 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Francesco Gervasi, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cpc

Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico della parte convenuta.

Siracusa, 21.07.2021

Il Giudice
dott. Gianfranco Todaro



Sentenza civile n. 1436/2021



TRIBUNALE DI SIRACUSA

REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva, a richiesta dell'Avv. Francesco Gervasi procuratore di Tau Costruzioni srl.

Siracusa, 29/07/2021

Il Funzionario Giudiziario

